



COMUNE DI CAVALESE
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PRIVATI

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1* *Oggetto, definizioni e finalità per la concessione dei contributi*
Art. 2 *Pubblicità*
Art. 3 *Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*

CAPO II

CRITERI E SOGGETTI AMMESSI

- Art. 4* *Criteri generali per la concessione di ausili finanziari*
Art. 5 *Soggetti ammessi*
Art. 6 *Utilizzo dei finanziamenti*
Art. 7 *Obblighi dei beneficiari*

CAPO III

PROCEDURE

- Art. 8* *Contenuti generali delle istanze*
Art. 9 *Istanze per attività ordinaria*
Art. 10 *Istanze degli enti per iniziative straordinarie o specifiche e per acquisti di attrezzature*
Art. 11 *Termini*
Art. 12 *Istruttoria*
Art. 13 *Erogazione degli interventi finanziari*
Art. 14 *Saldo, rideterminazione o revoca*

CAPO IV

SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 15* *Individuazione*
Art. 16 *Assistenza e sicurezza sociale*
Art. 17 *Attività culturali ed educative*
Art. 18 *Sviluppo socioeconomico*
Art. 19 *Tutela dei valori ambientali*
Art. 20 *Attività sportive*

CAPO V

INTERVENTI STRAORDINARI

- Art. 21* *Interventi di carattere straordinario*

CAPO VI:

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22* *Disposizioni transitorie*

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto, definizioni e finalità per la concessione dei contributi.

1. Con il presente Regolamento il Comune di Cavalese, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati, in applicazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali, culturali e sportive alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. La disciplina qui contenuta è intesa a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socioassistenziale, di impegno civile, nonché della salvaguardia ambientale.
3. Il Comune di Cavalese favorisce e sostiene le autonome iniziative di cittadini (singoli e associati) per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi del Comune, rispondenti ai bisogni della cittadinanza, a livello di sviluppo socioculturale, economico e civile della comunità locale.
4. All'azione amministrativa concernente l'erogazione di quanto al punto precedente sarà assicurata la massima trasparenza, ed essa avverrà in coerenza con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale, civile e culturale dei propri cittadini e con le finalità dell'ente locale.
5. Vengono individuate le seguenti tipologie di vantaggi economici, i quali hanno la caratteristica dell'assenza del presupposto di corrispettività, assegnabili anche assieme:
 - a) **“Beneficio economico”**: riguarda l'attribuzione di vantaggi diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e dell'attività ordinaria del soggetto;
 - b) **“Contributo”**: erogabile per incentivare attività di pubblico interesse locale, concerne l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Tali contributi si distinguono a loro volta in:
 - contributi ordinari: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente, anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;
 - contributi straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni e attività circoscritte in campi di particolare rilievo, per acquisti, per l'erogazione di servizi e per il riconoscimento di obiettivi specifici: erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo.
 - c) **“Sussidio”**: erogazione di una somma di denaro o attribuzione di un beneficio economico avente finalità assistenziale.
6. Sul materiale promozionale di eventi, iniziative e/o attività organizzate attraverso contributi e/o il supporto dell'amministrazione comunale deve essere ben visibile la scritta "con il contributo del Comune di Cavalese" ovvero "con il supporto del comune di Cavalese".

7. Ai procedimenti descritti dal presente regolamento, non si applica l'istituto del silenzio assenso.

ART. 2

Pubblicità.

1. I criteri di determinazione dei vantaggi economici, oltre che previamente determinati, devono anche essere tempestivamente pubblicati e l'effettiva osservanza degli stessi deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi, in modo tale da garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. In applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n.2, il Comune rende accessibile sul proprio sito internet per un periodo di cinque anni i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a mille euro, la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari a enti, associazioni, soggetti privati.
3. La pubblicazione effettuata costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
5. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale in materia di procedimento e accesso agli atti.
6. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al presente articolo, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni e istituzioni che nello stesso hanno sede o nel quale svolgono la loro attività.

ART. 3

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. È istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale, ai sensi del presente regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria affinché il Comune possa attivare gli interventi previsti dall'art. 1 del presente regolamento.
3. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a) attività culturali-educative e ricreative del tempo libero;
 - b) attività sociale;
 - c) attività sportive;
 - d) salute, protezione civile e sicurezza;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) sviluppo economico;
 - g) interventi straordinari.
4. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - h) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - i) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - j) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - k) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

5. Annualmente, di norma entro il 31 dicembre, il Comune effettua una revisione dell'Albo con l'inserimento delle nuove associazioni ammesse e la cancellazione di quelle che abbiano cessato l'attività e di quelle che abbiano eventualmente perso i requisiti per l'iscrizione.
6. L'Albo viene permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune nei suoi elementi essenziali (denominazione, ambito di attività, sede, recapiti, cariche principali).
7. L'albo viene approvato con atto del Responsabile dell'ufficio Segreteria, Commercio, Relazioni con il pubblico.

CAPO II CRITERI E SOGGETTI AMMESSI

ART. 4 Criteri generali per la concessione di ausili finanziari.

1. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, in coerenza con le sezioni strategiche e operative del Documento unico di programmazione, nonché nei limiti delle risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio, forma il piano di riparto delle disponibilità delle risorse per contributi. Ne determina quindi l'importo da assegnare ai soggetti richiedenti, evidenziandone le specifiche distinzioni.
2. L'attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire ed è subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica e alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche. Nei singoli provvedimenti di concessione dei contributi dovrà, pertanto, essere puntualmente motivata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita.
3. Nel determinare il diritto a ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) qualità e valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento a eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
 - b) partecipazione alle attività promosse dall'Amministrazione comunale;
 - c) collaborazione con altre associazioni e/o realtà di volontariato del territorio nella realizzazione delle proprie attività;
 - d) rilevanza territoriale dell'attività;
 - e) rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - f) positivo riscontro derivante da eventuali forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;
 - g) eventuale affidamento in gestione di impianti comunali.
4. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:
 - a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - b) capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta;
 - c) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento.
5. È comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti o associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

6. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali.
7. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.
8. L'entità del contributo può corrispondere a una quota compresa tra il 20% e il 100% del disavanzo derivante dalla gestione o dall'iniziativa proposta dal richiedente, in ragione delle domande pervenute e delle disponibilità economiche dell'ente. L'intervento finanziario del Comune non può essere comunque superiore al disavanzo preventivamente esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda.
9. In casi particolari l'amministrazione ha la facoltà di concedere finanziamenti per spese già effettuate sulla base di motivate, valide e documentate giustificazioni presentate dal richiedente.

ART. 5

Soggetti ammessi.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dalla Giunta comunale entro i limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e sulla base dei requisiti e criteri di seguito riportati.

Sono ammissibili a contributo:

- a) persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.
2. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - a) gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano un debito certo, liquido ed esigibile verso il Comune;
 - b) le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;
 - c) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni di Cavalese.
 3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere a iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 6
Utilizzo dei finanziamenti.

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario a utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione in generale.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

ART. 7
Obblighi dei beneficiari e patrocinio.

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è eventualmente concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per le stesse deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente e adeguatamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO III PROCEDURE

ART. 8

Contenuti generali delle istanze.

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze debbono essere presentate secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.
3. La domanda deve pervenire corredata di:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune);
 - b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
 - c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate con l'eventuale indicazione separata dell'attività commerciale svolta e la relativa previsione delle spese e delle entrate;
 - d) dichiarazione preventiva ai fini della ritenuta fiscale;
 - e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
 - f) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa vigente;
 - g) dichiarazione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il beneficio, di assunzione della obbligazione di responsabilità solidale con il beneficiario;
 - h) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della L. 2/5/1974 n. 195.
4. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione e ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

ART. 9

Istanze per attività ordinaria.

1. Entro il termine stabilito annualmente dalla Giunta comunale, i soggetti non persona fisica di cui agli articoli precedenti sono tenuti a presentare - ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi - istanza di contributo corredata dal bilancio di previsione per il corrente o il successivo esercizio, dal programma di attività per il corrente o il successivo esercizio e da eventuale altra documentazione richiesta, fermo restando che non possono essere concessi contributi finanziari per spese di mera gestione.
2. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

3. Il responsabile del procedimento può chiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

ART. 10

Istanze degli enti per iniziative straordinarie o specifiche e per acquisti di attrezzature.

1. I soggetti non persona fisica di cui agli articoli precedenti che richiedono la concessione di un intervento finanziario non finalizzato al sostegno della loro attività ordinaria, bensì a titolo di concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
2. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione e preventivo di spesa nonché da un cronoprogramma degli acquisti e dei relativi pagamenti.
3. Non sono ammessi, di norma, finanziamenti per spese già effettuate, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 9. Non sono altresì mai ammessi interventi finanziari del Comune a ripiano del deficit di gestione risultante dal consuntivo.
4. L'erogazione degli interventi finanziari per manifestazioni ed eventi di cui al comma 1 del presente articolo avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13, comma 3.
5. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa.
6. Il responsabile del procedimento può chiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

ART. 11

Termini.

1. L'Amministrazione comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.
2. Per le istanze relative ad attività ordinaria, rimane fermo il termine di cui all'art. 9 comma 1.
3. Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie, non inserite nell'attività ordinaria annuale, le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

ART. 12

Istruttoria.

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne.
2. L'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria degli enti è comunque subordinata, secondo quanto previsto dall'articolo 13, alla presentazione del rendiconto relativo all'anno precedente, se l'intervento finanziario del Comune era stato disposto a sostegno dell'attività ordinaria, ai sensi dell'articolo 9, o alla presentazione del rendiconto relativo

alle manifestazioni o iniziative specifiche, se l'intervento era stato disposto ai sensi dell'articolo 10.

3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti o iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 13

Erogazione degli interventi finanziari.

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui all'art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale soggetto ha fruito del contributo dell'ente, oltre al bilancio preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma 1 avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale di cui all'art. 10, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
4. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione (o dall'inizio della stessa in caso di attività specifiche e prolungate nel tempo) e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente a esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
6. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. a), può essere erogato un acconto sull'importo concesso, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

ART. 14
Saldo, rideterminazione o revoca.

1. Il saldo del contributo è liquidato su presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale è stato erogato il contributo;
 - b) rendiconto finanziario (entrate-uscite comprensive di ogni onere fiscale) dell'attività;
 - c) giustificativi di spesa, in originale, relativi all'attività per un importo almeno pari al contributo assegnato;
 - d) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.
2. I giustificativi di spesa sono costituiti da idonea documentazione giustificativa a supporto dell'iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate.
3. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata in via eccezionale per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.
4. Il Comune effettuerà controlli a campione, con le modalità stabilite dalle norme di organizzazione interna, sulla veridicità delle dichiarazioni prestate dal legale rappresentante e potrà richiedere in ogni momento i giustificativi di spesa costituiti da fatture e/o note intestate al soggetto beneficiario del contributo.
5. Il contributo finanziario è rideterminato se il disavanzo e/o l'importo complessivo dei giustificativi di spesa sono inferiori al contributo assegnato. La rideterminazione corrisponde al minore degli importi tra disavanzo e giustificativi di spesa.
6. Il contributo finanziario è revocato, anche parzialmente, per:
 - a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
 - b) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
 - c) sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
 - d) rendiconto finanziario in pareggio o in avanzo, escluso l'intervento del Comune;
 - e) manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
 - f) rinuncia formale da parte del beneficiario.

CAPO IV
SETTORI DI INTERVENTO

ART. 15
Individuazione.

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) attività culturali-educative e ricreative del tempo libero;
 - b) attività sociali;
 - c) attività sportive;
 - d) salute, protezione civile e sicurezza;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) sviluppo economico;
 - g) interventi straordinari.
2. Per ciascun settore d'intervento la Giunta potrà individuare le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano.
 3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

ART. 16

Assistenza e sicurezza sociale.

1. Gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale, ferme restando le funzioni attribuite dalla Legge ai soggetti competenti, sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti con disabilità;
 - d) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - e) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze/ alcool dipendenze;
 - f) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale e amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.
4. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce per gli scopi individuati nel primo comma.

ART. 17

Attività culturali ed educative.

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità.
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valutazione.

ART. 18

Sviluppo socio-economico.

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazione e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai commi 1 e 2 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della componente Commissione Provinciale e comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

ART. 19

Tutela dei valori ambientali.

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 20
Attività sportive.

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica sportiva da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale o mediante utilizzo di manodopera comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società e associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti di proprietà del Comune è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
6. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO V
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 21
Interventi di carattere straordinario.

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dagli articoli precedenti.
3. La domanda di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato dell'iniziativa e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle e le motivazioni che ne giustificano la straordinarietà e la non prevedibilità.
4. L'erogazione degli interventi finanziari è disposta applicando i criteri individuati nel precedente articolo 4 e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.
5. Le associazioni, i comitati ed enti pubblici e privati che intendono chiedere contributi per l'acquisto di attrezzature, possono presentare la relativa domanda, corredata da idonea relazione e da un preventivo di spesa, contenente anche le indicazioni delle eventuali disponibilità finanziarie già acquisite.

6. Non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22 Disposizioni transitorie.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.
3. Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di disporre verifiche dirette, con i mezzi ritenuti più idonei, sui contenuti delle domande di intervento finanziario presentate ai sensi del presente regolamento.
4. Le presenti disposizioni si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. I contributi concessi fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono amministrati dal competente ufficio secondo le norme allora in vigore.